

Rapporto sul messaggio

numero 4796
data 2 febbraio 1999
dipartimento Territorio

della Commissione speciale per l'organizzazione del Ministero pubblico
sul messaggio 7 ottobre 1998 concernente la revisione della legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974

I. LA LEGGE IN VIGORE

La legge sulla magistratura dei minorenni (in seguito Lmm) data del 1974 ed è stata parzialmente revisionata nel 1978, 1988 e 1990. La medesima conferisce al magistrato dei minorenni (in seguito MM) un ruolo accentratore. Egli non solo svolge l'inchiesta e pronuncia poi il giudizio, ma è anche competente per l'esecuzione delle pene e delle misure. Solo i casi gravi vengono deferiti al consiglio per i minorenni, che tuttavia è presieduto dal medesimo MM, che non solo decide in seconda istanza sul suo giudizio di prima, ma statuisce anche sul deferimento stesso del caso. Le regole formali sono ridotte ai minimi termini, privilegiando la filosofia di base della legge, cioè l'aspetto educativo piuttosto che repressivo e punitivo, in linea con la riforma del CPS del 1971. Se il sistema giustizialista (contrapposto a quello garantista) ha l'innegabile vantaggio di garantire una giustizia celere, in tempo reale, d'altro canto al minorenne sono negati i più elementari diritti, come quello di essere giudicato da un'autorità indipendente dal magistrato che ha condotto l'inchiesta, oppure quello di consultare gli atti che lo riguardano, e dunque il diritto di essere sentito. Ciò è ancor più grave se solo si pensa alla revisione del CPS allo studio, che prevede un inasprimento delle pene, passando dall'attuale massimo di un anno a quattro anni, e dunque l'accentuazione dell'aspetto punitivo rispetto a quello educativo.

II. L'INIZIATIVA SIMONESCHI-CORTESI E COFIRMATARI

In data 4 ottobre 1993 l'on. C. Simoneschi-Cortesi e alcuni cofirmatari hanno presentato un'iniziativa generica chiedente, in sostanza, la revisione dell'ordinamento giudiziario e della Lmm, rispettosa del principio dell'imparzialità garantito dall'art. 4 CF e 6 cfr. 1 CEDU. Più precisamente: "Distinzione fra magistrato inquirente, requirente, giudicante e responsabile dell'esecuzione; nomina da parte del GC del sostituto del magistrato dei minorenni; partecipazione dei genitori all'istruttoria con il diritto di chiedere l'assunzione di prove; disciplinamento dei poteri del magistrato di delegare poteri istruttori" (allegato A). La Commissione speciale per la revisione del CPP, preposta all'esame, tramite rapporto 22 febbraio 1995 ha sostanzialmente proposto al Parlamento l'accettazione dell'iniziativa, invitando il CdS ad elaborare un progetto di legge che tenesse conto non solo di quanto chiesto dagli iniziativaisti, ma anche delle proposte del gruppo di lavoro istituito nel mese di giugno del 1993 dallo stesso CdS, incaricato di esaminare, tra l'altro, le procedure in materia di diritto penale minorile alla luce dell'art. 6 CEDU (allegato B). Il GC ha accolto l'iniziativa nel corso della seduta dell'8 marzo 1995 (allegato C).

III. GIURISPRUDENZA DEL TF E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Occorre precisare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'unico caso in cui ha statuito in materia (Notier c. Pays-Bas, 31/1992/376/450), ha stabilito che nell'ambito del processo dei minorenni non sono applicabili di pari passo i rigidi principi che regolano il diritto penale ordinario. In particolare, non vi è necessariamente e automaticamente violazione del principio dell'imparzialità nei casi in cui il magistrato inquirente è contemporaneamente magistrato giudicante, se non in presenza di un serio indizio ravvisante l'imparzialità, da analizzare di caso in caso. Detta giurisprudenza è poi stata ripresa dal TF (decisione 1P.23/1994, in re L. M., 18 marzo 1994). In altre parole, ciò significa che il legislatore non è tenuto a cambiare la legge in vigore, pure essendo evidente che la medesima, per molti aspetti, è insoddisfacente.

IV. ASPETTI PRINCIPALI DEL MESSAGGIO

Il messaggio, in sostanza, propone di sostituire il sistema giustizialista con una soluzione garantista, tuttavia non rigida e assoluta, ma più flessibile là dove necessario in considerazione dell'età e della personalità del minorenne.

Innanzitutto il MM fungerà solo da organo inquirente, salvo nei casi minori dove potrà proporre una pena tramite decreto d'accusa, fermo restando il diritto del minorenne di formulare opposizione. Nei casi gravi redigerà regolare atto d'accusa,

con susseguente processo e giudizio emanato dal collegio per i minorenni, presieduto da un altro magistrato. La revisione introduce altresì un chiaro rimando al CPP, salvo regole diverse espresse chiaramente nella legge, che tengono conto della minore età. Il minorenne incarcerato avrà pure la garanzia di essere sentito dal GIAR entro il giorno successivo, che gli nominerà un difensore d'ufficio, nel caso in cui non ne abbia uno di fiducia. Ciò gli garantisce tutti i diritti della difesa previsti nel processo ordinario. Alla parte lesa viene conferito il diritto di chiedere in sede penale un risarcimento fino a fr. 5'000.-- e di consultare gli atti, ma non di costituirsi parte civile. In tema di rimedi giuridici, vengono garantiti al minorenne gli stessi diritti che agli adulti.

Per i dettagli, si rimanda al paragrafo inerente il commento ai singoli articoli.

V. ITER DEI LAVORI COMMISSIONALI

Il messaggio è stato presentato alla Commissione il 9 dicembre 1998 dall'ono A. Pedrazzini, che ha ricordato innanzitutto gli antefatti che hanno determinato la revisione della legge, ripercorrendo altresì le tappe principali che hanno portato all'introduzione del sistema in vigore. Egli ha ricordato che il MM accentra su di sé una serie di funzioni che nell'ambito del processo ordinario sono ben distinte e attribuite a persone diverse. Il direttore del Dipartimento ha poi sottolineato che tale sistema presenta certamente anche degli aspetti positivi, in particolare salvaguarda il principio dell'unità di trattamento dei minorenni e privilegia l'aspetto educativo piuttosto che punitivo. Tuttavia, il medesimo va rivisto, poiché per alcuni versi in contrasto con l'art. 4 CF e 6 CEDU. Ha poi ricordato che il 21 settembre 1998 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio inerente la revisione del CPS, ivi compresa una modifica del diritto penale minorile (che verrà scorporato dal CPS attraverso la promulgazione di una LF sulla giurisdizione penale minorile), ma che i lavori parlamentari si protrarranno ancora parecchi anni, così come confermato dall'ono A. Koller stesso, di modo che a suo avviso non è opportuno sospendere i lavori commissionali, come d'abitudine quando è in atto una revisione a livello federale, ritenuta altresì la particolarità e delicatezza della materia (cfr. allegato D).

In occasione della medesima seduta, la Commissione ha ricevuto pure il MM, giudice P. Pesenti, e il giudice del TA M. Rusca, entrambi facenti parte del gruppo di lavoro che ha studiato la revisione in oggetto. Il MM ha innanzitutto esposto i due sistemi conosciuti inerenti la giustizia minorile, ovvero:

quello che raggruppa nella figura del giudice più ruoli, separati nell'ambito della procedura riguardante gli adulti, più giustizialista, la cui compatibilità alla costituzione e alla CEDU non è del tutto chiara, poco rigoroso dal profilo formale, conferente al giudice un potere ampissimo, pressoché arbitrario, ma con l'indubbio vantaggio di garantire una minimizzazione processuale, e dunque una giustizia veloce (500/600 inchieste annue evase, con residui minimi), oltre che l'accentuazione dell'aspetto educativo

e

l'altro, che scinde a livello personale la funzione inquirente, requirente e giudicante, più rigoroso da un punto di vista formale, più garantista, rispettoso dei principi costituzionali e della CEDU, ma che presenta l'indubbio svantaggio di favorire l'aspetto repressivo piuttosto che educativo e di necessitare tempi tecnici più lunghi (su svantaggi e vantaggi dell'uno o dell'altro sistema cfr. J. Zermatten, in RPS 107, 1990, pag. 374/5, allegato E).

Il MM ha poi sottolineato che il messaggio propone una sorta di sintesi dei due sistemi, a suo giudizio valida, ma ha nel contempo auspicato che le maggiori garanzie derivanti dalla riforma non debbano tradursi in tempi processuali molto più lunghi.

Il giudice Rusca dal canto suo ha precisato che il gruppo di lavoro ha tenuto conto della revisione del CPS in atto, in particolare dell'inversione di tendenza in base alla quale si privilegia l'aspetto punitivo anziché curativo (ad esempio l'aumento delle pene proponibili da uno a quattro anni). A suo giudizio, proprio in considerazione di questa nuova impostazione, si rende necessario prevedere per il minore maggiori garanzie, derivanti appunto dalla separazione delle funzioni ora attribuite al solo MM. Anch'egli ha difeso con convinzione la revisione, ritenendola un buon compromesso tra i due sistemi.

La Commissione ha poi votato all'unanimità l'entrata in materia e proseguito nell'esame di rito dei singoli articoli.

VI. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Si osserva preliminarmente che le norme non espressamente citate in questo capitolo o non sono state toccate dalla revisione o sono state riviste solo dal profilo formale o sono state accolte dalla Commissione senza particolari

osservazioni, ragion per cui si rimanda al commento contenuto nel messaggio. Vengono pertanto trattati solo gli articoli che comportano una modifica sostanziale o hanno ingenerato una discussione.

Più precisamente:

Articolo 3

Giusta l'art. 3 cpv. 2 vigente, il supplente del MM viene designato dal CdS. Già l'iniziativa Simoneschi-Cortesi e cofirmatari proponeva una modifica dell'autorità di nomina e, meglio, a cura del GC. La revisione è condivisa della Commissione, innanzitutto poiché rispettosa del principio del parallelismo delle forme ed in secondo luogo poiché, tenuto conto del fatto che vi è un solo MM in carica e che non è improbabile che possa accadere un evento per cui è impossibilitato ad operare, una nomina granconsigliare del suo sostituto gli conferisce a tutti gli effetti un peso maggiore, sia nei confronti dell'opinione pubblica che verso le persone con cui è direttamente confrontato.

Il periodo di nomina è stato adeguato alla nuova Costituzione (da cinque a sei anni).

Articolo 4

cpv. 1

La norma concretizza il concetto di fondo della separazione della funzione inquirente e giudicante del MM. In base all'art. 4 cpv. 1 in vigore, quest'ultimo dapprima indaga e conduce l'inchiesta e poi presiede il consiglio dei minorenni (ossia l'autorità competente per il giudizio su reati commessi da adolescenti, vuoi per la gravità del reato stesso, vuoi per la condizione personale dell'autore, oppure per il giudizio su opposizione alle decisioni del MM, pure nei casi di reati gravi o adolescenti difficili; cfr. art. 9 e 29 in vigore), di modo che in sostanza è chiamato a giudicare in seconda istanza su una sua precedente decisione. Il messaggio propone dunque di conferire la funzione di presidente ad un altro giudice, da scegliersi tra quelli del TA, esclusi coloro che si occupano di diritto penale, per evidenti motivi di possibile incompatibilità, poiché già intervengono al processo in altra veste (cpv. 2).

Nell'ambito dei lavori commissionali, pur non essendo contestato il principio della separazione delle funzioni, sono state tuttavia espresse alcune perplessità circa la concreta possibilità di affidare il compito, oltretutto delicato e particolare, ad uno dei giudici del TA, ritenuto il non indifferente carico di lavoro a cui già devono far fronte e alla preoccupazione espressa preventivamente da alcuni di loro, nel caso gli fosse affidato il nuovo compito. Debitamente informato in tal senso, il Dipartimento, sentiti il giudice Rusca e il MM, ha proposto di adottare una formulazione più flessibile ripresa dalla LASP e dalla Lsan, in base alla quale ci si limita ad indicare nella legge che il presidente del consiglio per i minorenni deve essere scelto nell'ordine giudiziario. La Commissione ha ritenuto di accogliere la proposta, che permette di superare momentaneamente l'impasse creatosi, sottolineando tuttavia che comunque il problema di fondo rimane e occorrerà attivarsi per risolverlo convenientemente, tenuto conto che si tratta di un compito difficile, che necessita non solo di conoscenza specifica e capacità professionale, ma anche di una certa sensibilità.

La Commissione propone pertanto la seguente riformulazione dell'art. 4 cpv. 1: "Il Consiglio per i minorenni è composto da un **presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario** e da due membri scelti tra persone con una formazione in psichiatria e pedagogia".

cpv. 3

In base alla norma in vigore, i due giudici a latere e i loro supplenti vengono designati dal CdS, mentre il messaggio propone di sostituire l'autorità di nomina con il GC. Ritenuto che trattasi di giudici, anche se non togati, e che in base alla riforma anche il sostituto del MM verrà designato dal Parlamento, appare opportuno creare un parallelismo, di modo che tutti i giudici e i loro supplenti vengano nominati dalla medesima autorità.

cpv. 4

Anziché al luogo di domicilio del minorenne, il Consiglio siederà a Lugano (per il Sottoceneri) o Bellinzona (per il Sopraceneri).

Articolo 5

Merita di essere sottolineata la modifica di cui al cpv. 1 lett. b). In base all'art. 6 in vigore, al MM competono, come già detto, sia l'inchiesta (cpv. 1 lett. a) che il giudizio (cpv. 1 lett. b). Il progetto propone per contro la suddivisione delle funzioni. Così come previsto nel processo ai maggiorenni, anche in quello che concerne i minorenni il MM potrà formulare una proposta di pena tramite decreto d'accusa, a cui potrà essere interposta opposizione con conseguente deferimento al consiglio dei minorenni. Per i casi più gravi, il MM formulerà un atto d'accusa.

Articolo 6

In ossequio al principio della disgiunzione delle funzioni ora cumulate sul MM, rispetto alla norma in vigore (art. 7) vengono abrogati le lett. a) ed e) (presidenza del Consiglio dei minorenni e controllo su minorenni soggetti a rieducazione o in attesa di giudizio).

Articolo 9

La Commissione si è chiesta se non fosse opportuno riformulare l'articolo in positivo, rinunciandovi, sentito il Dipartimento, per motivi di praticità.

Nel merito la norma è immutata, salvo un aumento di competenza per la sezione della circolazione, che potrà pronunciare multe fino a fr. 300.--, (finora fino a fr. 100.--) ai sensi degli art. 87, 95 e 96 CPS. E' stato inoltre introdotto un nuovo cpv. 5, che sancisce la possibilità per il minorenne e i suoi rappresentanti di ricorrere al Tram contro dette decisioni.

Articolo 10

La legge in vigore non è per nulla chiara circa l'applicabilità o meno delle norme inerenti la procedura ordinaria. Se da un lato la Lmm riprende espressamente norme già contenute nel CPP, dall'altro presenta una lacuna importante circa l'applicabilità o meno dei principi fondamentali, quali i diritti della difesa o le garanzie processuali. Il nuovo art. 10 sbaraglia il campo da possibili confusioni e malintesi, specificando il rimando al CPP, salvo laddove la legge in discussione non preveda diversamente.

La Commissione ha tuttavia apportato una modifica al cpv. 1, su suggerimento dell'ono J. Nosedà, del seguente tenore: "Se non disposto altrimenti **e compatibilmente con le disposizioni della presente legge**, sono applicabili ... omissis - e gratuito patrocinio".

In effetti, se da un lato la norma è stata formulata chiaramente per quanto concerne l'applicabilità dei disposti del CPP in mancanza di norme specifiche, dall'altro è opportuno puntualizzare che il rimando non può essere incondizionato, ma appunto compatibile con la legge in oggetto.

Articolo 13

Il cpv. 1 riprende l'art. 13 Lmm in vigore.

Il cpv. 2, nuovo, codifica una prassi in vigore e crea la base legale che consente la disgiunzione del processo di correi minorenni. A tal proposito occorre sottolineare che il TF, per quanto concerne il diritto ordinario, ha più volte ribadito il principio contrario della congiunzione dei processi. Tuttavia, nell'ambito di procedure che concernono minorenni, occorre tenere conto non solo del principio dell'equità che vuole che tutti gli imputati partecipino al procedimento, ma anche di imprescindibili aspetti inerenti la situazione personale dell'imputato, che deve essere approfondita anche negli aspetti più intimi e delicati, ciò che non è necessariamente opportuno effettuare in un procedimento che coinvolge altri. Si tratta dunque di ponderare quale dei due interessi va maggiormente tutelato.

Articolo 14

La norma in questione, così come proposta nel messaggio, prevedeva unicamente la possibilità per il minore, i genitori, il tutore, il MM o il presidente del consiglio per i minorenni di presentare al GIAR istanza di nomina di un difensore d'ufficio.

Successivamente il Dipartimento, dopo discussione del suo direttore con la Commissione, in accordo con il giudice Rusca e il MM, ha suggerito di inserire un cpv. 2, del seguente tenore: "**In caso di conferma dell'arresto, il GIAR nomina un difensore d'ufficio al minorenne che non intende designarne uno di fiducia**".

La modifica, opportuna e giustificata, nonché ancor più rispettosa degli interessi del minore, è dunque stata accolta dalla Commissione, anche in considerazione dello stralcio dell'art. 26 cpv. 3 (obbligatorietà per il MM di formulare un atto d'accusa per i casi in cui intende chiedere una pena superiore ad un mese).

Articolo 15

Nell'ambito dei lavori commissionali, su suggestione dell'ono G. Merlini, si è sviluppata un'ampia discussione circa l'opportunità o meno di ampliare i diritti della parte lesa nell'ambito del processo contro un minore, piuttosto limitati dal fatto che la medesima non ha diritto di costituirsi parte civile (cfr. art. 12 Lmm in vigore, che prevede la medesima regola), formulare proposte d'accusa, opporsi al decreto d'accusa, impugnare l'atto d'accusa o ricorrere alla CCRP. In particolare, alcuni commissari, pur sottolineando che il procedimento deve giustamente tenere conto dell'età dell'autore e non solo dell'aspetto repressivo, ma anche educativo che comporta, hanno evidenziato come in alcuni casi le conseguenze di un determinato atto compiuto da un minore possano essere anche molto gravi per la vittima. Inoltre, avendo la Commissione modificato l'art. 14 Lmm con l'introduzione del principio della nomina automatica di un difensore nel caso in cui l'arresto del minore è confermato dal GIAR, di fatto si crea un ulteriore squilibrio a sfavore della parte lesa. La Commissione si è dunque chiesta se non fosse opportuno o consentire alla parte lesa di costituirsi parte civile, limitandone tuttavia i diritti in considerazione della particolarità del procedimento, o mantenere la soluzione proposta nel messaggio, invitando tuttavia il MM ad instaurare una prassi piuttosto largheggiante, affinché la parte lesa, in presenza di reati importanti, possa per lo meno accedere agli atti con un certo agio. Inoltre la Commissione, in particolare in seguito ad una riflessione dell'ono J. Nosedà, ha ritenuto opportuno introdurre nella Lmm un richiamo esplicito alle disposizioni della LF sull'aiuto alle vittime di reati.

In definitiva, la Commissione ha tradotto le riflessioni di cui sopra in una riformulazione del cpv. 3 proposto nel messaggio e nell'introduzione di un nuovo cpv. 5, e meglio:

cpv. 3: "A tal fine la parte lesa è autorizzata a consultare gli atti e le risultanze d'inchiesta nei limiti fissati dal magistrato, rispettivamente dal presidente del Consiglio per i minorenni".

cpv. 5: "Sono comunque riservate le norme della legge federale sull'aiuto delle vittime di reati".

Le soluzioni di cui sopra, accompagnate da un esplicito invito al MM e al Consiglio per i minorenni a tenere conto anche degli interessi della parte lesa e pertanto a non renderle difficoltoso l'accesso agli atti, pur nel rispetto degli interessi e della personalità del minore, che necessita di una tutela accresciuta, dovrebbero migliorarne la posizione, mantenendo comunque il principio dell'impossibilità di costituirsi parte civile.

Per quanto riguarda i reati patrimoniali, si evidenzia che la revisione aumenta la competenza del MM o del Consiglio per i minorenni di decidere le pretese della parte lesa fino a fr. 5'000.-- (anziché fr. 500.-- come sinora, art. 12 cpv. 2 Lmm).

Articolo 17

Nel merito si segnala unicamente l'aumento della multa da fr. 5'000.-- a fr. 10'000.--.

In seno ai lavori commissionali, su suggestione dell'ono J. Nosedà, si è discusso circa l'opportunità di irrigidire il divieto di pubblicazione e di estenderlo a tutti i reati in cui è coinvolto un minore, sia come autore che come vittima (anziché limitarlo ai soli reati intenzionali, come già in vigore - art. 18 cpv. 1 Lmm - e come riproposto nel messaggio). Tuttavia, preso atto della spiegazione fornita dal Dipartimento, secondo cui un divieto assoluto sarebbe troppo limitativo senza che il minore né trarrebbe un qualsiasi beneficio, la Commissione ha ritenuto di mantenere la formulazione proposta nel messaggio (il divieto assoluto impedirebbe, ad esempio, di pubblicare la notizia e l'identità di un minore coinvolto in un incidente automobilistico, il che appare eccessivo).

Articolo 19

Nel merito è stato abrogato il cpv. 3 dell'art. 20 Lmm in vigore, ripreso dal messaggio, che prevedeva l'intervento durante l'inchiesta di personale femminile, in base alle circostanze. Si è trattato di una decisione opportuna, ritenuto che non vi è nessun motivo plausibile per creare una differenziazione tra interventi maschili o femminili, nemmeno in questo ambito.

Articolo 21

Questo articolo, nuovo, colma una lacuna della legge in vigore e stabilisce i principi fondamentali che regolano l'inchiesta. Innanzitutto viene ripetuto il richiamo all'applicazione analogica del CPP (cpv. 1). Viene poi specificato che devono essere rispettate le garanzie formali riconosciute agli adulti, tenendo comunque conto dell'età del minore, che deve poter comprendere la portata dell'inchiesta e dunque parteciparvi attivamente, piuttosto che seguirla passivamente (cpv. 2). Il cpv. 3 riprende l'art. 23 della Lmm in vigore (avvertimento immediato dei genitori o del tutore, che deve essere precisato, poiché evidentemente non si trova nel CPP alcun articolo di rimando). Il cpv. 4 ribalta il principio in vigore (art. 27 Lmm) in base al quale il minore, i genitori o il tutore non hanno accesso agli atti, diritto riservato solo all'autorità giudiziaria. Viene ora invece garantito di principio l'accesso agli atti, ciò che è del resto conforme all'art. 4 CF (diritto di essere sentito) e 6 CEDU, precisando la norma che il MM può tuttavia limitare tale diritto nell'interesse del minore (p. es. impedendo l'accesso ai genitori, se ciò potrebbe ritorcersi negativamente sulla sua persona). Da ultimo, il cpv. 5 codifica la prassi già in atto (notifica del deposito atti con la citazione all'udienza o con la trasmissione dell'atto d'accusa).

Articolo 23

La revisione dei cpv. 1 e 2 comporta solo delle modifiche formali. Per contro il cpv. 3 introduce il principio che vale anche per gli adulti, in base al quale il minore in stato d'arresto deve essere informato e sentito dal GIAR entro il giorno successivo. Il giudizio di quest'ultimo può poi essere impugnato alla CRP (cpv. 4). Il cpv. 5 è stato abrogato, poiché superato dal rimando generale al CPP.

La discussione commissionale in merito a questo articolo si è sviluppata attorno ad una legittima perplessità espressa dall'ono J. Nosedà inerente lo stralcio del cpv. 4 dell'art. 25 in vigore, che stabilisce che l'adolescente arrestato deve essere destinato ad un istituto conforme al suo caso, isolato durante la notte in un locale idoneo e occupato di giorno in modo adeguato. Il Dipartimento, interpellato in merito, ha risposto che la precisazione non è necessaria, essendo la decisione circa le modalità di detenzione preventiva implicitamente di competenza del MM. Inoltre la revisione del CPS risolverà il problema a livello federale in modo uniforme. Tenuto conto di dette spiegazioni, la Commissione ha deciso di accogliere la proposta contenuta nel messaggio senza apportare modifiche.

Articolo 26

La norma introduce il principio della separazione dei ruoli, nell'ambito dei casi gravi o particolarmente complessi, tra magistrato inquirente e requirente (MM che indaga e formula l'atto d'accusa) e quello giudicante (Consiglio per i minorenni che sentenzia). La discussione commissionale si è sviluppata in particolare in merito al cpv. 3, secondo cui la redazione dell'atto d'accusa diventerebbe obbligatoria quando il magistrato richiede una pena detentiva superiore ad un mese.

In particolare, il MM ha riferito in Commissione che la situazione attuale, rispetto a quella vigente al momento in cui è stata elaborata la bozza di messaggio, è radicalmente mutata. Se infatti fino a ca. due anni fa le incarcerazioni e le detenzioni superiori ad un mese costituivano un'eccezione, nel 1998 hanno subito un'impennata importante, dovuta soprattutto al fenomeno della criminalità importata (allegati F e G, lista delle incarcerazioni e delle condanne), che si appoggia a minorenni impiegati nello spaccio di stupefacenti. Il MM ha poi precisato che nei confronti di questi minorenni è praticamente impossibile applicare misure educative, ragion per cui non rimane che concentrarsi sull'aspetto punitivo, con severità, nella speranza di scoraggiare le organizzazioni criminali. Tale stato di cose ha indotto la Commissione a chiedersi se il cpv. 3, così come proposto nel messaggio, è ancora attuale e proponibile, tenuto conto anche dell'aggravio di lavoro sia per il MM sia per il Consiglio dei minorenni. Se infatti da un lato è ben vero che una legge non deve essere varata sulla base delle circostanze di un determinato momento, verosimilmente eccezionale, dall'altro non si può prescindere dalla situazione del MM. Sarebbe infatti pressoché impossibile far fronte ai numerosi processi in tempi brevi, di modo che il minore finirebbe per rimanere incarcerato per un periodo superiore alla pena, ciò che non solo è oltremodo penalizzante, ma farebbe scattare numerose richieste di risarcimento per ingiusta carcerazione. Inoltre, la presunzione di gravità per reati che comportano una pena detentiva di un mese è discutibile se si pensa alla revisione del CPS, che innalzerà le pene fino a quattro anni. La Commissione si è dunque chiesta se non fosse il caso di stralciare il cpv. 3 e di lasciare al MM il giudizio sulla gravità e complessità del caso, senza limitazione. Infatti, se da un lato ciò comporta un ampio potere per il MM, dall'altro nulla vieta al minore di contestare la pena proposta e provocare il processo.

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, lo stesso Dipartimento è giunto alla conclusione che il cpv. 3 dell'art. 26 deve essere stralciato, indipendentemente dalla situazione contingente. Si riproducono per esteso le motivazioni contenute in uno scritto del direttore del Dipartimento all'attenzione della Commissione, datato 14 gennaio 1999:

l'obbligatorietà dell'atto d'accusa non sussiste per sanzioni anche più incisive, ad esempio il collocamento di lunga durata; di conseguenza si può prescindere anche per pene superiori ad un mese;

il limite di un mese è molto basso per rapporto alla revisione del CPS e all'aumento del limite massimo di pena detentiva da uno a quattro anni;

il rinvio automatico del minorenni al consiglio per i minorenni è discutibile quando egli stesso non censura la pena. Al contrario, il processo diverrebbe un esercizio inutile e controproducente per il minore, che rischierebbe di restare più a lungo del periodo di pena in carcere in attesa del processo;

il minorenni può comunque opporsi all'atto d'accusa e provocare il processo;

nel 1998 il MM dei minorenni ha pronunciato più pene detentive superiori ad un mese, senza che ciò abbia provocato particolari problemi o disagio.

In definitiva, Commissione e Dipartimento sono giunti alle medesime conclusioni, ragion per cui il cpv. 3 è stato stralciato.

In tale ottica va comunque ricordato che all'art. 14 è stato introdotto un nuovo cpv. 2, in base al quale al minorenni incarcerato viene designato d'ufficio un difensore, di modo che i suoi diritti e la sua difesa sono comunque tutelati.

Articolo 31

La Commissione, su suggerimento dell'ono F. Lepori Colombo, si è chiesta se un termine di sessanta giorni (anziché gli attuali trenta) per organizzare il dibattimento non sia eccessivo. Il Dipartimento ha ribadito che deve trattarsi un termine massimo e non della regola, fatto salvo il principio della celerità. L'articolo è dunque stato accolto senza emendamenti.

Articolo 32

La norma riprende in sostanza gli art. 38 cpv. 1, 37 e 36 cpv. 2 Lmm.

La discussione commissionale si è concentrata sul cpv. 2 e, meglio, sull'esatto significato della presenza facoltativa del difensore al dibattimento. A tal proposito si osserva che tale diritto non può competere al minorenni o ai genitori, poiché ciò sarebbe in chiara contraddizione con l'imposizione del difensore d'ufficio, come previsto all'art. 14 cpv. 2, e nemmeno al Consiglio dei minorenni, per il medesimo motivo. La norma deve essere interpretata nel senso che se il minorenni è provvisto di un difensore, che non è sempre il caso, allora questi deve essere citato al dibattimento, ciò che però già scaturisce dall'art. 31 cpv. 1 Lmm. Gli ono A. Righetti e J. Nosedà hanno però giustamente rilevato che se da un lato il cpv. 2 è ridondante, poiché la convocazione del difensore, quando il minorenni ne è provvisto, scaturisce già dal cpv. 1 dell'art. 31 Lmm, come detto, dall'altro nel progetto di legge manca una norma sulla rinuncia. L'osservazione è stata condivisa dalla Commissione. In definitiva, il cpv. 2 così come proposto nel messaggio è stato stralciato e sostituito da un nuovo cpv. 2 del seguente tenore: **"Il difensore può rinunciare a partecipare al dibattimento"**.

Di regola, la rinuncia dovrà essere concordata con il minorenni o il rappresentante legale e costituirà l'eccezione.

Articolo 33

La norma disciplina il dibattimento.

Il cpv. 2 della stessa codifica l'innovazione centrale e determinante della riforma, ossia il ruolo di accusatore attribuito al MM nel processo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale.

Articolo 35

Come specificato nel commento relativo all'art. 15, la Commissione ha ritenuto opportuno completare il cpv. 3 nel senso che alla parte lesa non deve essere reso oltremodo difficoltoso accedere agli atti e alle risultanze dell'inchiesta, ritenuto che da un lato occorre tenere conto che si tratta del procedimento contro un minorenni, ma dall'altro che il danno patito potrebbe essere molto importante. Proprio poiché la parte lesa ha diritto di consultare gli atti e le risultanze, ma nei limiti fissati dal magistrato, alla medesima deve essere pure concessa la facoltà di ricorrere in caso di rifiuto, ma solo in questo caso, ritenuto che si tratta di parte lesa e non di parte civile. Viceversa, detto diritto sarebbe oltremodo limitato, nonché aleatorio, poiché, non potendo la parte lesa ricorrere contro una decisione di rifiuto a consultare gli atti, di fatto la stessa dipenderebbe sempre e a tutti gli effetti dal magistrato.

La Commissione, su suggerimento dell'onorevole O. Marzorini, ha pertanto ritenuto opportuno aggiungere alla norma un cpv. 2 del seguente tenore. **"Lo stesso diritto spetta alla parte lesa nella misura necessaria per l'esercizio delle proprie pretese ai sensi dell'art. 15 Lmm"**.

VII. CONCLUSIONI

La Commissione, pur conscia che il legislatore, in base alla citata giurisprudenza, non sarebbe necessariamente tenuto a modificare la Lmm, ritiene che il progetto di legge, oltre che la concretizzazione dell'iniziativa generica Simoneschi-Cortesi e cofirmatari del 4 ottobre 1993, costituisca anche una valida soluzione, garante dei principi costituzionali dell'imparzialità e del diritto essere sentito, conforme alla tendenza in atto a livello federale con la revisione del CPS, rigorosa ma nel contempo non oltremodo rigida, a livello formale, e attenta alle particolarità del processo minorile.

Invita pertanto il Gran Consiglio ad sottoscrivere il rapporto, con le modifiche di legge apportate.

Per la Commissione speciale:

Michela Ferrari-Testa, relatrice
Bignasca - Ferrari F. - Lepori Colombo -
Marzorini - Merlini - Nosedà - Pezzati -
Poli - Righetti - Verda

Disegno di

LEGGE

sulla magistratura dei minorenni

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 7 ottobre 1998 n. 4796 del Consiglio di Stato,

- visto il rapporto 2 febbraio 1999 n. 4796 R della Commissione speciale per l'organizzazione del Ministero pubblico;

decreta:

TITOLO I - APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Campo d'applicazione	Articolo 1 La presente legge è applicabile ai fanciulli e agli adolescenti ai sensi del Codice penale (in seguito minorenni) che hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale o cantonale.
-----------------------------	--

TITOLO II - AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Autorità	Articolo 2 Le Autorità preposte all'applicazione della presente legge sono: a) il Magistrato dei minorenni (in seguito magistrato); b) il Consiglio per i minorenni; c) il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione.
Elezione, durata	Articolo 3

<p>e requisiti:</p> <p>a) magistrato</p>	<p>¹Il magistrato è nominato dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni.</p> <p>²Il Gran Consiglio nomina per lo stesso periodo un supplente.</p> <p>³Il magistrato e il supplente devono avere i requisiti richiesti per essere Pretore.</p> <p>⁴L'ufficio del magistrato è a Lugano</p>
<p>b) Consiglio per i minorenni</p>	<p><u>Articolo 4</u></p> <p>¹Il Consiglio per i minorenni è composto da un Presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario e da due membri scelti tra persone con una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia.</p> <p>²Il Presidente e il suo supplente non possono essere scelti tra i membri del Tribunale penale cantonale, della Camera dei ricorsi penali, della Corte di cassazione e di revisione penale, del Ministero pubblico, dei GIAR e non può essere il Magistrato dei minorenni.</p> <p>³Il Presidente, i membri del Consiglio per i minorenni ed i loro supplenti, con gli stessi requisiti, sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni.</p> <p>⁴Il Consiglio per i minorenni siede a Lugano o a Bellinzona.</p>

TITOLO III - COMPETENZA

<p>Competenze processuali del magistrato</p>	<p><u>Articolo 5</u></p> <p>¹Il magistrato è l'Autorità competente:</p> <p>a) per l'inchiesta sui reati commessi da minorenni;</p> <p>b) per formulare la proposta di giudizio o l'atto d'accusa;</p> <p>c) per l'esecuzione delle pene e delle misure, comprese quelle ordinate in via provvisoria.</p> <p>²Sono riservate le competenze del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, per le infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale.</p>
<p>Altre competenze del magistrato</p>	<p><u>Articolo 6</u></p> <p>Il magistrato:</p> <p>a) procede all'audizione dei minorenni implicati in qualità di parte lesa o di testimoni in procedimenti penali contro adulti, riservata la facoltà di delega;</p> <p>b) autorizza, se del caso, la visita medica e la perizia psichiatrica nei confronti di minorenni vittime di reati;</p> <p>c) ordina la cancellazione delle pene e delle misure nel</p>

	<p>casellario giudiziale;</p> <p>e) se richiesto dà al giudice il suo preavviso circa l'attribuzione dei figli nelle azioni di divorzio, di separazione e di attribuzione dell'autorità parentale.</p>
Protezione della gioventù	<p>Articolo 7</p> <p>¹Il magistrato promuove e vigila le iniziative intese a salvaguardare gli interessi morali dei minorenni ed ha in particolare la facoltà di visitare gli istituti pubblici e privati per i minorenni soggetti alla sua competenza.</p> <p>²Egli collabora con i magistrati di uguale ordine negli altri Cantoni e con le Autorità interessate alla protezione e all'educazione della gioventù.</p>
Competenze del Consiglio per i minorenni	<p>Articolo 8</p> <p>Il Consiglio per i minorenni è l'Autorità competente:</p> <p>a) per il giudizio sui reati commessi da minorenni se, per la gravità del reato o per la condizione personale del minorenne, il magistrato ritiene di dovere deferire il caso al Consiglio per i minorenni;</p> <p>b) per il giudizio sull'opposizione alle proposte di giudizio del magistrato formulate in applicazione dell'art. 29 della presente legge.</p>
Competenze del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione	<p>Articolo 9</p> <p>¹Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, è competente, in prima istanza, per il giudizio sulle infrazioni poco gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.</p> <p>²Sono considerate infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale le contravvenzioni che non rientrano nelle seguenti fattispecie:</p> <p>a) circolazione in stato di ebbrietà o di intossicazione dovuta a medicinali o stupefacenti;</p> <p>b) furto d'uso;</p> <p>c) circolazione con veicoli a motore senza licenza di condurre;</p> <p>d) circolazione con veicoli a motore senza licenza di circolazione e senza la prescritta assicurazione per la responsabilità civile, abuso della licenza e delle targhe;</p> <p>e) inosservanza dei doveri in caso d'infortunio;</p> <p>f) altre infrazioni che, per la loro gravità oggettiva o soggettiva o per la recidiva dell'autore, denotano una particolare pericolosità dello stesso.</p> <p>³Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, è competente a pronunciare l'ammonizione e, per gli adolescenti, la multa sino a fr. 300.--, ai sensi degli artt. 87, 95 e 96 del</p>

	<p>Codice penale.</p> <p>⁴Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, può convocare il minorenne, accompagnato dai genitori o dal suo tutore.</p> <p>⁵Contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo secondo gli artt. 4 e segg. della legge di procedura per le contravvenzioni o proporre la revisione secondo gli artt. 19 e segg. della stessa legge.</p>
--	--

TITOLO IV - RINVII AD ALTRE LEGGI

Applicazione del Codice di procedura penale	<p>Articolo 10</p> <p>¹Se non disposto altrimenti e compatibilmente con le disposizioni della presente legge, sono applicate per analogia le norme previste dalla procedura penale ordinaria, segnatamente in materia di garanzie fondamentali, intimazione di atti procedurali e requisiti di forma, esclusione e ricusa, difesa d'ufficio e gratuito patrocinio.</p> <p>²Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, rispettivamente la Camera dei ricorsi penali e la Corte di revisione e cassazione penale esercitano analogamente le proprie competenze processuali.</p>
Disciplina giudiziaria	<p>Articolo 11</p> <p>Le disposizioni comuni e di disciplina giudiziaria di cui agli artt. 66 e segg. e 77 e segg. della legge organica giudiziaria civile e penale sono applicabili anche al magistrato e ai membri del Consiglio e ai supplenti; ai membri e ai supplenti non si applica l'art. 67 LOG.</p>

TITOLO V - PROCEDURA

Capitolo I - Disposizioni particolari

Notifica all'Autorità di tutela	<p>Articolo 12</p> <p>Il magistrato segnala all'Autorità di tutela i casi di minorenni che si trovano nelle circostanze di cui agli artt. 307 e segg. Codice civile e che vengono a sua conoscenza nel corso di un'inchiesta.</p>
Disgiunzione	<p>Articolo 13</p> <p>¹Se nel corso di un procedimento contro adulti risulta implicato un minorenne, le procedure vengono disgiunte.</p> <p>²Quando più minorenni sono coimputati nello stesso reato, il magistrato, rispettivamente il Consiglio per i minorenni, trattano di regola separatamente le cause connesse, con riguardo alla situazione personale del minorenne.</p>
Nomina del difensore	<p>Articolo 14</p>

d'ufficio	<p>¹L'istanza al Giudice dell'istruzione e dell'arresto di nomina del difensore d'ufficio può essere presentata, oltre che dal minorenni, dai genitori o dal tutore, anche dal magistrato o dal Presidente del Consiglio per i minorenni.</p> <p>²In caso di conferma dell'arresto, il GIAR nomina un difensore d'ufficio al minorenni che non intende designarne uno di fiducia.</p>
Parte lesa	<p><u>Articolo 15</u></p> <p>¹Nella procedura contro i minorenni non è ammessa la costituzione di parte civile; la parte lesa non può segnatamente formulare proposte di accusa, opporsi alle proposte di giudizio del magistrato, impugnare l'atto d'accusa o il decreto di abbandono o ricorrere alla Corte di cassazione e revisione penale contro le decisioni del Consiglio per i minorenni.</p> <p>²Tuttavia il magistrato e il Consiglio per i minorenni possono decidere pretese della parte lesa che gli siano notificate sino ad un limite massimo di fr. 5'000.-- nel caso in cui il rappresentante legale del minorenni abbia riconosciuto la pretesa oppure se questa è documentata in modo ineccepibile; in caso contrario rinvia al foro civile.</p> <p>³A tal fine la parte lesa è autorizzata a consultare gli atti e le risultanze d'inchiesta nei limiti fissati dal magistrato, rispettivamente dal Presidente del Consiglio per i minorenni.</p> <p>⁴Contro le decisioni di risarcimento la parte lesa e il minorenni o i suoi rappresentanti legali possono inoltrare ricorso alla Camera di cassazione civile nelle forme previste dal Codice di procedura civile.</p> <p>⁵Sono comunque riservate le norme della legge federale sull'aiuto alle vittime di reati.</p>
Esclusione del giudizio in contumacia	<p><u>Articolo 16</u></p> <p>Nella procedura contro i minorenni è escluso il giudizio in contumacia.</p>
Divieto di pubblicità	<p><u>Articolo 17</u></p> <p>¹E' fatto divieto ai mezzi d'informazione, sotto pena di multa sino a fr. 10'000.--, di pubblicare notizie atte a permettere l'identificazione di minorenni implicati, in qualità di autori o vittime di reati intenzionali.</p> <p>²L'applicazione della multa è di competenza del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, riservato il diritto di ricorso secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.</p> <p>³Quando un rilevante interesse pubblico lo giustifica, il magistrato può rilasciare eccezionalmente un comunicato stampa.</p>

Capitolo II - Inchiesta

Oggetto	<p><u>Articolo 18</u></p> <p>L'inchiesta verte sull'accertamento dei fatti e sulle condizioni</p>
----------------	--

	<p>personali, familiari e sociali del minorenne; a tal fine il magistrato può ricorrere all'ausilio di enti pubblici o privati e ordinare rapporti e perizie.</p>
Ausilio degli organi di polizia	<p><u>Articolo 19</u></p> <p>¹ Per l'accertamento dei fatti il magistrato può valersi degli organi di polizia.</p> <p>² L'intervento degli agenti in uniforme è ammesso solo quando speciali circostanze lo richiedono</p>
Operazioni preliminari di polizia	<p><u>Articolo 20</u></p> <p>¹ Gli organi di polizia possono procedere in caso di urgenza ad operazioni preliminari, tenendo conto dell'età e delle condizioni del minorenne oggetto d'inchiesta e dandone immediato avviso al magistrato e ai genitori o al tutore.</p> <p>² Dopo l'intervento del magistrato gli organi di polizia funzionano solo per ordine o per delegazione del medesimo.</p> <p>³ Gli organi di polizia possono procedere all'audizione di un minorenne solo alla presenza dei genitori o del tutore, salvo autorizzazione contraria del magistrato.</p> <p>⁴ Di regola l'audizione dei minorenni ha luogo nel posto di polizia più vicino al loro domicilio.</p>
Modalità di inchiesta	<p><u>Articolo 21</u></p> <p>¹ L'inchiesta deve essere condotta nel rispetto dei diritti riconosciuti dal Codice di procedura penale all'accusato e al suo difensore, applicati per analogia.</p> <p>² Lo svolgimento dell'inchiesta deve seguire modalità adeguate all'età del minore, così da permettergli di comprenderne la portata e parteciparvi.</p> <p>³ In ogni caso il magistrato provvede ad avvertire immediatamente i genitori o il tutore dell'apertura e delle principali operazioni d'inchiesta, dando loro la possibilità di essere sentiti.</p> <p>⁴ L'accesso agli atti e la partecipazione all'inchiesta da parte del minorenne, dei genitori o del tutore, può essere limitata dal magistrato anche solo nell'interesse del minore.</p> <p>⁵ Il deposito degli atti viene notificato con la citazione per l'udienza davanti al magistrato o con la trasmissione dell'atto d'accusa.</p>
Misure provvisoriai	<p><u>Articolo 22</u></p> <p>¹ Il magistrato può decretare una delle misure previste agli artt. 91 e 92 CP già nel corso dell'inchiesta, segnatamente collocare provvisoriamente il minorenne presso un istituto o una famiglia.</p> <p>² Contro la misura provvisoriale il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre ricorso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto entro dieci giorni.</p>

Arresto preventivo	<p><u>Articolo 23</u></p> <p>¹Il minore che non ha ancora quindici anni non può essere sottoposto alla misura dell'arresto preventivo.</p> <p>²Negli altri casi il magistrato può ordinare l'arresto di un minorenne solo se ciò è indispensabile ai fini dell'inchiesta o della sicurezza pubblica e se il suo scopo non può essere conseguito con un'altra misura provvisoria.</p> <p>³L'arrestato deve essere sentito e informato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto sull'oggetto dell'imputazione al più tardi il giorno successivo all'arresto.</p> <p>⁴La decisione del Giudice dell'istruzione e dell'arresto può essere impugnata alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni.</p>
Cauzione	<p><u>Articolo 24</u></p> <p>Non può essere prelevata cauzione per la messa in libertà di un adolescente.</p>

Capitolo III - Giudizio del magistrato

Abbandono	<p><u>Articolo 25</u></p> <p>Terminata l'inchiesta, se non è ravvisata un'azione punibile, il magistrato decreta l'abbandono del procedimento.</p>
Atto d'accusa	<p><u>Articolo 26</u></p> <p>¹Se il minore ha commesso un reato molto grave o si tratta di un caso particolarmente complesso, il magistrato formula l'atto d'accusa.</p> <p>²L'atto d'accusa deferisce l'accusato al Consiglio per i minorenni.</p>
Proposta di giudizio	<p><u>Articolo 27</u></p> <p>¹Negli altri casi il magistrato formula la proposta di giudizio, applicando le misure e le pene previste per i minorenni dal Codice penale.</p> <p>²La proposta cresce in giudicato se non viene interposta opposizione ai sensi dell'art. 30 della presente legge.</p> <p>³In caso di opposizione, la proposta di giudizio vale quale deferimento al Consiglio per i minorenni.</p>
Udienza davanti al magistrato	<p><u>Articolo 28</u></p> <p>¹Il dispositivo della proposta di giudizio viene di regola comunicato verbalmente al termine dell'udienza.</p> <p>²Il magistrato disciplina l'udienza adattandola all'età del minorenne, così da permettergli di comprenderne la portata e parteciparvi, nel rispetto dei diritti fondamentali delle parti.</p> <p>³All'udienza partecipano il minorenne, i genitori o il tutore, i quali</p>

	<p>possono essere sentiti anche individualmente.</p> <p>⁴La presenza del difensore è facoltativa.</p> <p>⁵Nei casi lievi, in cui viene pronunciato l'ammonimento o la multa, il magistrato può prescindere dall'udienza e procedere direttamente alla comunicazione scritta.</p>
Comunicazione scritta	<p><u>Articolo 29</u></p> <p>¹Entro dieci giorni dall'udienza, la proposta di giudizio deve essere notificata al minorenni e ai suoi rappresentanti legali.</p> <p>²La proposta di giudizio deve indicare le circostanze dell'azione o dell'omissione punibile, gli articoli di legge applicabili e la sanzione, motivandone succintamente la scelta.</p> <p>³La proposta di giudizio deve menzionare la possibilità di interporre opposizione al Consiglio per i minorenni.</p>
Opposizione	<p><u>Articolo 30</u></p> <p>¹Contro la proposta di giudizio il minorenni e i suoi rappresentanti legali possono interporre opposizione al Consiglio per i minorenni entro dieci giorni.</p> <p>²L'opposizione è inoltrata tramite il magistrato con semplice dichiarazione scritta.</p> <p>³L'opposizione ha effetto sospensivo, riservate le misure provvisoriai.</p>

Capitolo IV - Giudizio del Consiglio per i minorenni

Convocazione al dibattimento	<p><u>Articolo 31</u></p> <p>¹Il Presidente convoca i membri del Consiglio per i minorenni e dirama le citazioni al magistrato, al minorenni, se del caso al suo difensore, ai genitori o al tutore, ai testi e ai periti.</p> <p>²Il dibattimento deve avere luogo di regola entro 60 giorni dall'opposizione o dall'atto di accusa, salvo accordo scritto delle parti o proroga decisa dalla Camera dei ricorsi penali.</p>
Dibattimento davanti al Consiglio per i minorenni	<p><u>Articolo 32</u></p> <p>¹Il dibattimento non è pubblico e non deve avere luogo nelle aule penali normalmente adibite agli adulti.</p> <p>²Il difensore può rinunciare a partecipare al dibattimento.</p> <p>³I genitori o il tutore devono essere sentiti e possono essere obbligati ad assistere al dibattimento; nell'interesse del minorenni il Presidente può ordinare l'allontanamento dall'aula del minorenni, oppure dei genitori o del tutore, durante parte del dibattimento.</p> <p>⁴Il Presidente può ammettere la presenza di terze persone, sempre che il minorenni e il suo difensore siano d'accordo.</p>

Svolgimento del dibattimento	<p><u>Articolo 33</u></p> <p>¹Il Consiglio per i minorenni non è vincolato dalle domande di prova e ha facoltà di completare l'inchiesta d'ufficio.</p> <p>²Esaurita l'assunzione delle prove, il magistrato fa la sua esposizione a proposito dell'oggetto dell'accusa e propone la sanzione applicabile; in seguito la parola viene data al minorenni, al suo difensore e ai suoi rappresentanti legali.</p> <p>³Il Presidente disciplina il dibattimento conformemente all'art. 28 cpv. 2 della presente legge.</p> <p>⁴Il Consiglio per i minorenni decide ogni questione che dovesse sorgere nel corso dei dibattimenti.</p>
Giudizio presidenziale	<p><u>Articolo 34</u></p> <p>Il giudizio sull'opposizione è di competenza del Presidente del Consiglio per i minorenni quale giudice unico quando il magistrato ha proposto quale sanzione l'ammonizione o la multa.</p>

TITOLO VI - RIMEDI GIURIDICI

Reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto	<p><u>Articolo 35</u></p> <p>¹Contro tutti i provvedimenti e le omissioni del magistrato, in ogni stadio dell'inchiesta il minorenni e i suoi rappresentanti legali possono interporre reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto secondo gli artt. 280 e segg. CPP.</p> <p>²Lo stesso diritto spetta alla parte lesa nella misura necessaria per l'esercizio delle proprie pretese ai sensi dell'art. 15 della presente legge.</p>
Ricorso alla Camera dei ricorsi penali	<p><u>Articolo 36</u></p> <p>Il ricorso alla Camera dei ricorsi penali avviene contro le decisioni del magistrato o del Presidente del Consiglio per i motivi, nei termini e con le modalità previste agli artt. 284 e segg. CPP.</p>
Ricorso per cassazione	<p><u>Articolo 37</u></p> <p>¹Contro le sentenze del Consiglio il minorenni e i suoi rappresentanti legali possono inoltrare ricorso per cassazione secondo gli artt. 287 e segg. CPP.</p> <p>²Il ricorso per cassazione non è ammesso contro le sentenze di assoluzione.</p>
Revisione	<p><u>Articolo 38</u></p> <p>¹La revisione di una sentenza di condanna ha luogo secondo gli artt. 299 e segg. CPP.</p> <p>²La revisione di una sentenza assolutoria non è ammissibile.</p>

TITOLO VII - ESECUZIONE

Esecuzione	<p><u>Articolo 39</u></p> <p>¹Il magistrato sorveglia l'esecuzione delle misure e delle pene ordinate nei confronti dei minorenni.</p> <p>²La vigilanza riguarda in particolare:</p> <p>a) l'esecuzione delle misure educative, delle pene e del trattamento speciale negli stabilimenti pubblici o privati;</p> <p>b) il sostegno educativo esterno e l'affidamento familiare.</p> <p>³Durante il periodo di esecuzione il magistrato si mantiene in contatto con il minorenne e collabora strettamente con la direzione degli stabilimenti o la famiglia alla quale è affidato.</p>
Sostituzione e fine delle misure: liberazione condizionale	<p><u>Articolo 40</u></p> <p>¹Il magistrato esamina d'ufficio, almeno due volte all'anno, se e quando deve essere sostituita o revocata una misura o deve essere ordinata la liberazione condizionale.</p> <p>²Il minorenne e il suo difensore, i genitori o il tutore possono chiedere al magistrato di mettere fine alle misure ordinate, di sostituirle con altra misura o di ordinare la liberazione condizionale.</p>
Ricorso	<p><u>Articolo 41</u></p> <p>Contro le decisioni del magistrato dei minorenni in materia di esecuzione è dato ricorso alla CRP secondo le modalità dell'art. 341 CPP.</p>
Servizio educativo e Patronato minorile	<p><u>Articolo 42</u></p> <p>¹Per l'esecuzione delle misure educative pronunciate a norma degli artt. 84 e 91 CP e del Patronato minorile in applicazione degli artt. 47 e 379 CP, il magistrato si avvale di un Servizio minorile composto di educatori specializzati.</p> <p>²Il Servizio minorile collabora con le Autorità comunali o altri enti pubblici nell'organizzazione ed esecuzione delle prestazioni di lavoro previste agli artt. 87 e 95 CP; collabora inoltre con altre Autorità cantonali ed enti privati che operano nel settore minorile.</p>

TITOLO VIII - SPESE

Spese di procedura	<p><u>Articolo 43</u></p> <p>¹Le spese del procedimento penale contro i minorenni, comprese quelle per perizie e per collocamenti in osservazioni durante l'inchiesta, sono di regola a carico dello Stato.</p> <p>²Per equità o a scopi educativi il magistrato o il Consiglio possono mettere a carico del minorenne, dei genitori o del tutore, tutte o parte di tali spese.</p>
Spese di esecuzione	<p><u>Articolo 44</u></p> <p>¹Sono assunte di regola dallo Stato le spese derivanti</p>

	<p>dall'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate contro i minorenni.</p> <p>²Tali spese non sono soggette a rimborso e regresso salvo che l'Autorità giudicante, per equità o a scopi educativi, non decida altrimenti.</p>
Spese di patronato	<p><u>Articolo 45</u></p> <p>Le spese di patronato sono a carico dello Stato o dell'apposito fondo, amministrato dal magistrato.</p>

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Abrogazione	<p><u>Articolo 46</u></p> <p>La legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974 è abrogata.</p>
Entrata in vigore	<p><u>Articolo 47</u></p> <p>¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino</p> <p>²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.</p>